



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 aprile 2015  
(OR. en)

6719/15

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2015/0040 (NLE)

---

---

CH 8  
MI 130  
SOC 147

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) di tale accordo

---

**DECISIONE (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea  
in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo  
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,  
e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone  
in merito alla modifica dell'allegato III  
(Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) di tale accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46,53 e 62, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone<sup>1</sup> ("accordo") è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) A norma dell'articolo 18 dell'accordo, le modifiche dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) devono essere adottate con decisione del suddetto comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo ("comitato misto").
- (3) Al fine di mantenere un'applicazione coerente e corretta degli atti legislativi dell'Unione europea ed evitare difficoltà amministrative, ed eventualmente giuridiche, l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo deve essere modificato per tener conto dei nuovi atti legislativi dell'Unione a cui l'accordo attualmente non fa riferimento.
- (4) È appropriato stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo alla modifica dell'allegato III dell'accordo (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali).
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

### *Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ("comitato misto"), in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

### *Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

Progetto di

**DECISIONE ... /2015 DEL COMITATO MISTO**  
**istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra**  
**la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,**  
**e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone**

**del**

**che modifica l'allegato III**  
**(Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) del suddetto accordo**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone<sup>1</sup> ("accordo"), in particolare gli articoli 14 e 18,

---

<sup>1</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag.6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è stato sostituito dalla decisione n. 2/2011 del comitato misto UE-Svizzera<sup>1</sup> e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea e della Svizzera da allora adottati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 277 del 22.10.2011, pag. 20.

*Articolo 1*

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato misto .

Fatto a

*Per il Comitato misto*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:

1. all'interno del titolo "SEZIONE A: ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO", i seguenti trattini sono aggiunti al punto 1a:
  - "- regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, che modifica l'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 9);
  - comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 182 del 23.6.2011, pag. 1);
  - comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 24.6.2011, pag. 1);
  - comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 367 del 16.12.2011, pag. 5);



- comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 244 del 14.8.2012, pag. 1);
- comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 396 del 21.12.2012, pag. 1);
- comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 28.6.2013, pag. 4);
- comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 301 del 17.10.2013, pag. 1).";

2. al punto 1g, sono aggiunte le voci seguenti:

"

Paese	Titolo
Oncologia medica Durata minima della formazione: 5 anni	
Svizzera	Medizinische Onkologie Oncologie médicale Oncologia medica

Paese	Titolo
Genetica medica Durata minima della formazione: 4 anni	
Svizzera	Medizinische Genetik Génétique médicale Genetica medica

".  
,

3. al punto 1g, la voce relativa alla rubrica "Medicina interna" è sostituita dalla seguente:

"

Paese	Titolo
Medicina interna Durata minima della formazione: 5 anni	
Svizzera	Allgemeine Innere Medizin Médecine interne générale Medicina interna generale

".  
,

4. al punto 1i, è aggiunta la voce seguente:

"

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	3. Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF	Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen	Pflegefachfrau, Pflegefachmann	1° giugno 2002
	Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES	Ecoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l'État	Infirmière, infirmier	
	Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS	Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Infermiera, infermiere	

";

5. al punto 1m, la tabella è sostituita dalla seguente:

"

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	1. Diplomierte Hebamme	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen	Hebamme	1° giugno 2002
	Sage-femme diplômée	Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État	Sage-femme	
	Levatrice diplomata	Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Levatrice	

	<p>2. [Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery]</p> <p>"Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme" (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery)</p> <p>"Bachelor of Science BFH Hebamme" (Bachelor of Science BFH in Midwifery)</p> <p>"Bachelor of Science ZFH Hebamme" (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)</p>	<p>Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen</p> <p>Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato</p>	<p>Hebamme</p> <p>Sage-femme</p> <p>Levatrice</p>	<p>1° giugno 2002</p>
--	---	--	---	-----------------------

."

